

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

“REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS N. 50/2016”.

L'anno **duemiladiciotto** addì **NOVE** del mese di **OTTOBRE**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti
1.	MARTINI MORENA - Sindaco	*	
2.	BERTON DAVIDE - Vice Sindaco	*	
3.	BATTAGLIN HELGA - Assessore		*
4.	ZONTA MARCO - Assessore	*	
5.	LANDO DORIS - Assessore		*

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale Supplente GRAZIANI Dott. Renato.**

Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: "REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che, in data 19.4.2016, è entrato in vigore il D.lgs 50/2016 (cosiddetto nuovo Codice degli appalti) che, all'art. 113, reca la disciplina degli Incentivi per funzioni tecniche;

- che, più precisamente, l'art. 113 D.lgs 50/2016, nel testo attualmente vigente, stabilisce che:

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle

metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

- che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 29.12.2016, il Comune di Rossano Veneto ha approvato un regolamento ex art. 113 D.lgs 50/2016;
- che, a seguito di rinnovata analisi del testo del predetto regolamento e dei suoi possibili effetti applicativi, lo stesso non è risultato idoneo ad assicurare compiuto rispetto dei principi e delle norme, di rango legislativo, dettate dall'art. 113 D.lgs 50/2016 ed anzi risulta porsi in contrasto con le prescrizioni dell'articolo predetto;
- che, in particolare, i criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione, previsti dal regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 29.12.2016, prevedono l'attribuzione di incentivi anche per l'attività di progettazione e ciò in contrasto con le vigenti disposizioni dell'art. 113 D.lgs 50/2016;
- che, inoltre, i criteri suddetti non tutelano adeguatamente tutti gli aventi diritto a quota parte del fondo stesso, posto che essi non valorizzano la figura del responsabile per la programmazione e penalizzano le figure professionali impegnate nella fase esecutiva dell'appalto pubblico (direttore dei lavori e collaboratori);
- che, pertanto, il regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 29.12.2016, risulta essere viziato per violazione di legge;
- che, conseguentemente e per quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti normativi per un annullamento - ai sensi dell'art. 21 nonies D.lgs 241/1990 - del regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 29.12.2016;
- che l'annullamento del regolamento non è suscettibile di recare danno alla Amministrazione, ai suoi dipendenti od a terzi, considerato che esso non ha mai trovato concreta applicazione;
- che, stante la persistente esigenza di adottare regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, l'Amministrazione ha avviato la procedura ex art. 113 D.lgs 50/2016 per l'approvazione del regolamento stesso;
- che, in data 26.7.2018, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato bozza di regolamento ex art. 113 D.lgs 50/2016 e l'Amministrazione comunale, nel predisporre il nuovo testo regolamentare, ha valorizzato ampiamente le indicazioni tecnico/giuridiche fornite dalla predetta Conferenza;
- che l'Amministrazione ha predisposto il testo di Regolamento, che si allega al presente atto;
- che, in data 27.9.2018, l'Amministrazione ha esaminato il testo del Regolamento predetto, in contraddittorio con le rappresentanze sindacali del personale comunale, le quali non hanno sollevato rilievi sul merito dei contenuti del normativo, e si sono limitate ad evidenziare l'opportunità che l'Amministrazione proceda, nel corso degli anni a venire, a periodiche verifiche circa l'idoneità del provvedimento a regolare, in modo equo ed efficiente, la ripartizione del fondo incentivante;

VISTI

- l'art. 113 D.lgs 50/2016;
- la bozza di regolamento predisposta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

- il verbale dell'incontro tenutosi in data 27.9.2018 con le rappresentanze sindacali del personale della Amministrazione comunale;
- la L. 241/1990;
- il D.lgs 267/2000

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del suddetto D.Lgs. n.267/2000;

DELIBERA

1. di annullare il regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 29.12.2016;
2. di approvare il "REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016", secondo il testo che si allega.

* * * * *

Sulla suestesa deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

-VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO UNICO PER L'EDILIZIA
F.TO Dott. Adriano Ferraro

-VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 comma 1° del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE E GESTIONE DELLE ENTRATE
F.TO Dott. Renato Graziani

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la suestesa proposta di deliberazione.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare attuazione a quanto previsto.

ALLEGATO

REGOLAMENTO RECANTE “DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL’ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016”

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni per la disciplina del fondo previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e delle modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa nella realizzazione ed esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture, valorizzando le professionalità interne all’amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Articolo 2

(Soggetti interessati)

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali e con l’apporto della propria specifica capacità e competenza professionale, a migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione del Comune, qualora esso assume la veste di Stazione Appaltante.
2. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dal del Comune, qualora esso assume la veste di Stazione Appaltante, nei casi stabiliti dall’articolo 5.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all’art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all’acquisizione di servizi o forniture;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a), di volta in volta individuati nell’atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s’intendono coloro che - con ruoli tecnici, giuridici o amministrativi - in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza o svolgono, materialmente o tecnicamente o amministrativamente, parte o tutto l’insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

Articolo 3

(Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all’articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell’esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Articolo 4

(Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva

individuazione da parte del soggetto competente in base all'organizzazione comunale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 D.lgs 50/2016.

2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
- c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
- d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

3) L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività che saranno svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Articolo 5

(Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore di altre Stazioni Appaltanti)

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.

2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, svolte dal personale comunale a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento, svolte a favore del Comune dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nel presente regolamento, e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.

4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

5. Quando il Comune si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113 comma 5 D.lgs 50/2016, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione che regola i rapporti tra Comune e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo.

6. Nel caso in cui la convenzione preveda una quota da destinare alle attività espletate dalla centrale di committenza, la stessa è comprensiva anche della quota di cui all'articolo 113 D.lgs 50/2016; la centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività.

Articolo 6

(Compatibilità e limiti di impiego)

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113 comma 3 D.lgs 50/2016, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Per le finalità di cui al comma precedente, il Comune provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità, il Comune fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Articolo 7

(Formazione professionale e strumentazione)

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2 comma 1, il Comune, compatibilmente con le disponibilità ed i vincoli di bilancio:

- promuove l'aggiornamento del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, e nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni;
 - favorisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il soggetto competente in base all'organizzazione comunale relaziona annualmente circa le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

Articolo 8

(Approvazione e proprietà degli elaborati)

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva del Comune, il quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

2. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Articolo 9

(Costituzione del fondo)

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 3. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.

2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2%, modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.

3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 D.lgs 50/2016, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, alla ripartizione secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici, previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

5. Nei quadri economici degli interventi è ricompresa la percentuale da accantonare per oneri fiscali.

6. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) - LAVORI PUBBLICI

Classi di importo dei Lavori	Percentuale da applicare
fino a euro 1.000.000	2%
oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,8%
oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,6%

oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,4%
oltre euro 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – SERVIZI/FORNITURE

Classi di importo dei Servizi o delle Forniture	Percentuale da applicare
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00:	
– per la parte fino a euro 500.000,00	2%
– per la parte oltre euro 500.000,00	1,5%

7. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo sarà alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2.

8. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

9. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Articolo 10

(Criteri di ripartizione del fondo)

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:

- competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
- tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
- complessità delle opere/servizi/forniture.

2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

Articolo 11

(Erogazione delle somme)

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

2. L'accertamento, a cura del soggetto competente in base all'organizzazione comunale, consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 D.lgs 50/2016, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo, in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura e, pertanto, non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il soggetto competente in base all'organizzazione comunale contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 12

(Coefficienti di riduzione)

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata in parte al personale interno del Comune, ai sensi del presente regolamento, e in parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti del Comune o di altre Stazioni Appaltanti incaricate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 9, e incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Articolo 13

(Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

1. Il soggetto competente in base all'organizzazione del Comune, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce - su proposta del responsabile del procedimento - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo costituito per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al soggetto competente in base all'organizzazione del Comune l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

a) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:

- il soggetto competente in base all'organizzazione comunale dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, assume la determinazione di liquidazione.

b) Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al soggetto competente in base all'organizzazione comunale lo stato di avanzamento, ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il soggetto competente in base all'organizzazione comunale valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente e assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

c) Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al soggetto competente in base all'organizzazione comunale l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il soggetto competente in base all'organizzazione comunale valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente e assume la determinazione di liquidazione.

3. La determinazione di quantificazione e liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa al funzionario competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate;
- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza e, quindi, in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

Articolo 14

(Applicazione)

1. Il presente regolamento si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa dopo il 19 aprile 2016, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

Articolo 15

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

Gli incentivi da erogare per le attività realizzate fino al 18 aprile 2016, restano assoggettati alle disposizioni vigenti *ratione temporis*.

Articolo 16

(Entrata in vigore e abrogazioni)

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni disposizione con esso incompatibile.

**(TABELLA 1):
Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori**

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase verifica 20%	Fase affidamento 15%	Fase esecuzione 60%	Totale 100%
Responsabile della programmazione	2%				2%
Responsabile del procedimento		7%	4,5%	9%	20,5%
Verificatore progettazione		10%			10%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				27%	27%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				10%	10%
Collaboratori tecnici ***	1,5%	1,5%	0,5%	8%	11,5%
Collaboratori giuridico-amministrativi ***	1,5%	1,5%	10%	6%	19%

* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 13,50 %; Direttore operativo 8,1%; Ispettore di cantiere 5,4%.

** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

(TABELLA 2):

Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

FUNZIONE AFFIDATA	Fase programmazione 5%	Fase affidamento 25%	Fase esecuzione 70%	Tot. per fasi
Responsabile della programmazione	3%			3%
Responsabile del procedimento		10%	15%	25%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici **	1,0%	5%	8%	14%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	1,0%	10%	7%	18%
Totale				100%
** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.				

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL.
F.TO GRAZIANI Dott. Renato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **15/10/2018** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Li 15/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPL.
F.TO GRAZIANI Dott. Renato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA il** ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....
